

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1523

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FURFARO

Introduzione del congedo mestruale per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea

Presentata il 31 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La dismenorrea è una disfunzione del ciclo mestruale che si manifesta con dolore uterino crampiforme, concomitante con la mestruazione o immediatamente precedente. Rappresenta uno dei sintomi più comuni della sindrome premestruale e può comportare, in fasi acute, conseguenze tali da impedire l'assolvimento delle normali funzioni lavorative.

Ricerche scientifiche hanno rilevato che, per una percentuale che va dal 5 per cento al 15 per cento delle donne con dismenorrea, i crampi sono abbastanza gravi da interferire con le attività quotidiane e possono comportare l'assenza da scuola o dal lavoro con conseguente necessità di fruire di giorni di malattia o di giustificazioni per assenze scolastiche.

Ciò accade in situazioni spesso non patologiche bensì fisiologiche per alcune donne, fatto che genera, così, una sostanziale disparità di trattamento rispetto agli uomini

o alle donne che non dimostrano una simile fisiologia. Per tali ragioni, numerose associazioni da tempo chiedono che si istituisca il cosiddetto «congedo mestruale», finalizzato a giustificare le assenze scolastiche e le astensioni dal lavoro, consentendo il necessario riposo nei giorni di picco del ciclo.

Nel febbraio scorso, il Parlamento spagnolo ha approvato la «legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell'interruzione volontaria della gravidanza», con la quale si introduce il congedo mestruale sovvenzionato dallo Stato, previa certificazione medica, per le donne che normalmente soffrono di mestruazioni dolorose. La Spagna è così stato il primo Paese occidentale a introdurre il congedo mestruale.

In Italia il dibattito sul congedo mestruale si è riaperto dopo che il Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna ha modificato il regolamento d'istituto preve-

dendo la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese, in caso di dismenorrea, ossia forti dolori associati al ciclo mestruale, che sono ritenuti invalidanti.

In assenza di una espressa previsione normativa, in ambito lavorativo, l'impresa di spedizioni veneta Ormesani ha deciso autonomamente di introdurre il congedo

mestruale nel proprio *welfare*. Da settembre 2022 è garantito, per le loro dipendenti, un giorno al mese di assenza retribuito al 100 per cento, senza la necessità di un'autorizzazione o di un certificato medico. L'idea è arrivata grazie a un'altra impresa, la Traininpink, che ha introdotto per prima in Italia il congedo mestruale per le proprie dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove iniziative in favore delle donne che soffrono di dismenorrea, per contrastarne gli effetti discriminatori in ambito scolastico e lavorativo.

2. Ai fini della presente legge, per « dismenorrea » si intendono le disfunzioni fisiologiche del ciclo mestruale che causano dolore uterino con conseguente necessità, per le studentesse e per le lavoratrici, di assentarsi da scuola e di astenersi dal lavoro.

Art. 2.

(Assenze scolastiche per dismenorrea)

1. La studentessa che soffre di dismenorrea o di altri sintomi che rendono il ciclo mestruale particolarmente doloroso e tale da non consentire la regolare frequenza delle lezioni in presenza ha diritto di assentarsi da scuola per non più di tre giorni al mese.

2. L'assenza dalla scuola prevista dal comma 1 non è computata ai fini del calcolo dell'obbligo di frequenza ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La studentessa che intende usufruire del periodo di assenza mensile per dismenorrea, all'inizio di ogni anno scolastico, presenta al dirigente scolastico la certificazione del proprio medico curante relativa alle condizioni di cui al comma 1. Resta ferma la necessità della presentazione della giustificazione da parte dei genitori, in caso di studentessa minorenni, o della studentessa medesima, se maggiorenne, ogni qualvolta la stessa intenda usufruire di tale facoltà.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 3.

(Astensione lavorativa per dismenorrea)

1. La lavoratrice che soffre di dismenorrea o di altri sintomi che rendono il ciclo mestruale particolarmente doloroso e tale da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere ha diritto di astenersi dal lavoro per non più di tre giorni al mese.

2. L'astensione dal lavoro prevista dal comma 1 comporta il diritto della lavoratrice a una contribuzione piena e a un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.

3. La lavoratrice che intende usufruire dell'assenza dal lavoro per dismenorrea, entro il 30 gennaio di ogni anno lavorativo o comunque entro sette giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, presenta al proprio datore di lavoro la certificazione del proprio medico curante relativa alle condizioni di cui al comma 1.

4. L'assenza per dismenorrea non può essere equiparata alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e la relativa indennità che spetta alla lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia.

5. L'assenza per dismenorrea si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato ovvero a progetto.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 4.

(Campagne d'informazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento

della finalità di cui gli articoli 2 e 3 della presente legge, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali e degli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promuovono campagne informative, nelle scuole di ogni ordine e grado e negli istituti di formazione nonché in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, volte a diffondere la conoscenza sulle disfunzioni del ciclo mestruale, sui relativi percorsi diagnostici e sulle eventuali cure, a far maturare una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi da dismenorrea nonché a contrastare gli stereotipi che determinano pregiudizio e disparità di trattamento.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0059990